**A.D.A.S.C.                                                 ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1- (Denominazione – sede – durata)**

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “A.D.A.S.C. – ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI” Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, la A.D.A.S.C utilizzerà la locuzione “ ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI”, nella denominazione dell’Associazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "A.D.A.S.C.”.

L’Associazione ha la sede sociale e legale in Milazzo, Via Risorgimento, 120 e potrà istituire sedi e uffici secondari in Italia.

**Art.2 - (Statuto e Regolamento)**

L’Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel Codice civile, e agisce nei limiti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto e approvati dall’Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i soci.

**FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE**

**Art. 3 - (Oggetto e Scopi sociali)**

L’Associazione apartitica, che non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera del Comitato Direttivo, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge**.**Premesso che per l'Associazione "A.D.A.S.C." l'uomo è al centro del sistema ambiente, le finalità dell'Associazione sono:

* lotta contro l’inquinamento, in tutte le sue forme, delle tre matrici ambientali, per difendere la salute del cittadino.
* attività di sensibilizzazione al fine del controllo, monitoraggio, recupero e bonifica del territorio.
* la conservazione della natura, la difesa dell''ambiente e degli animali, la salvaguardia delle culture locali;
* la tutela e la valorizzazione del territorio in tuttii suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità, contro qualsiasi forma di degrado.

Nel perseguire tali finalità, l'associazione promuove ed organizza iniziative d'ogni genere e**,**tra queste, in particolare:

* attività di studio: convegni di studioe di divulgazione;
* manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;
* opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri. denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge d’iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
* iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela ealla salvaguardia del territorio;
* partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
* promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa**;**

**SOCI**

**Art. 4  Soci**

Per le sue attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.

 soci si suddividono in soci fondatori, soci onorari e soci ordinari.

I soci fondatori sono le persone che hanno costituito l’ A.D.A.S.C., i soci onorari sono personalità rilevanti nel campo scientifico, i soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che partecipano attivamente alla vita della Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

Le persone fisiche che vogliono aderire all’Associazione devono:

a) presentare apposita domanda scritta indirizzata al Comitato Direttivo, indicando le proprie generalità ed i propri recapiti;

b) versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

I soci fondatori e ordinari devono versare la quota di ammissione prevista in € 5,00 (cinque/00), e sono altresì tenuti a sostenere l’attività dell’Associazione con un contributo annuale previsto in € 5,00 (cinque/00). L’iscrizione del socio è impegnativa per l’anno solare decorrente dal primo gennaio dell’anno di ammissione. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata salvo che il socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera da spedire alla sede.

**Art.6 - (Diritti dei soci)**

Ai soci ordinari riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e di approvare le modifiche le modificazioni statutarie e dei regolamenti. I soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

**Art.7 - (Doveri dei soci)**

I soci ordinari sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo la quota di ammissione e la quota associativa annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

**Art.8 - (Decesso - Dimissioni – Esclusione)**

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;

per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non conforme ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea, tra i quali il ritardato pagamento della quota sociale annuale quando deliberata e degli eventuali contributi per oltre un anno. L’esclusione, previa audizione del socio, deve essere comunicato mediante lettera ed è insindacabile.

La quota iniziale di ammissione e le ulteriori quote e/o contributi versati sono acquisiti definitivamente al patrimonio A.D.A.S.C.

**GLI ORGANI**

**Art.9 - (Indicazione degli organi)**

Sono organi dell’Associazione :

a) L’Assemblea;

b) Il Comitato Direttivo;

c) Il Presidente.

d) Il vice Presidente

e) Il Segretario

L’ASSEMBLEA

**Art.10 - (Composizione)**

L’Assemblea è composta dai soci onorari, soci ordinari e soci fondatori.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio o familiare.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge ed al presente Statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.

Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l’occasione dal Presidente.

**Art.11 (Presidenza della Assemblea)**

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed in subordine dal segretario.

Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.

**Art. 12 (Convocazione)**

L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare, e spedito, anche via fax o e-mail, a ciascun socio almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere. In caso di urgenza L’Assemblea può essere convocata anche due giorni prima.

Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**Art.13 - (Assemblea ordinaria)**

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno e può tenersi in qualunque luogo, anche tramite strumenti di videoconferenza.

Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria, provvede a :

a) eleggere gli organi sociali dell’A.D.A.S.C.

b) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il miglior funzionamento dell’Associazione.

Il verbale della Assemblea ordinaria sarà riportato nell’apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**Art.14 - (Assemblea straordinaria)**

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costituivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**IL COMITATO DIRETTIVO**

**Art.15 - (Composizione – Poteri)**

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dalla Assemblea ordinaria tra i soci. I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ai componenti del Comitato Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente; Vicepresidente; Segretario.

Spetta al Comitato Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Comitato Direttivo :

a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea ;

b) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea ;

c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione ;

d) Conferire deleghe a singoli membri del consiglio o a terzi;

f) Nomina il Presidente.

Il Comitato si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax o e.mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Comitato Direttivo può essere convocato almeno un giorno prima della riunione.

**IL PRESIDENTE**

**Art.16 - (Elezione – Durata – Funzioni)**

Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo a maggioranza fra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile,assume la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Rappresenta quindi l’Associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Previa delibera del Comitato Direttivo stipula le convenzioni e i contratti. Egli presiede l’Assemblea ed il Comitato direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione , ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione - dal Vice Presidente ed in subordine dal segretario qualora sia stato nominato.

**VICE - PRESIDENTE**

**Art.17 .**

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, anche fra i soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione dal segretario ed in subordine - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione da un consigliere designato dal comitato.

**SEGRETARIO**

**Art. 18**

Il Comitato Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione nomina il Segretario dell’Associazione che durano in carica cinque anni.

Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.

Al Segretario compete provvedere al tesseramento ed alla tenuta del registro degli Associati, provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, curare la stesura dei verbali del Comitato direttivo e dell’assemblea e cura la trasmissione dei comunicati interni e stampa.

**PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO**

**Art. 19 - (Risorse economiche)**

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E’ altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all’associazione. Il Fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell’Associazione. L’Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo finanziamento che per lo svolgimento della sua attività, da :

a) quote associative dei soci;

b) contributi annuali dei soci ;

c) contributi di privati ;

d) donazioni e lasciti testamentari ;

e) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale.

L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

**Art.20 - (Liquidazione -Devoluzione dei beni)**

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno più liquidatori/soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, 1° c., lett. f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21 - (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali.